

Aderente Confederazione UGL  
**SEGRETERIA REGIONALE UMBRIA**  
Via Parma, 37 05013 Castel Giorgio TR  
Tel.fax. 0763 627490 cell. 3496019783  
E mail [umbria@sulpm.net](mailto:umbria@sulpm.net)

Al Sindaco  
del Comune di Perugia

Al Comando di Polizia Municipale  
del Comune di Perugia

Raccomandata A/R

Oggetto: lavoro straordinario.

Io sottoscritto Cav. Franco R ICCI, in qualità di Segretario Generale Regionale del Sindacato S.U.L.P.M., invio la presente in relazione ad alcuni recenti episodi di cui è venuto a conoscenza questa O.S. per tramite dei propri iscritti. In particolare, risulta che la partecipazione di agenti della polizia municipale a procedimenti giudiziari in qualità di testimoni, al di fuori dell'orario di ufficio, sia stata intesa dall'Amministrazione originare - sul piano del trattamento giuridico ed economico - il solo diritto del dipendente al riposo compensativo.

Ciò è palesemente illegittimo.

È da evidenziare, in primo luogo, che la questione in esame, se appare marginale per la generalità dei dipendenti degli enti locali, assume particolare importanza in relazione alle peculiarità dei Corpi di Polizia Municipale – peculiarità riconosciute dalla stessa contrattazione collettiva –, laddove è frequente che gli agenti o gli ufficiali si trovino a relazionare dinanzi all' Autorità giudiziaria in ordine ai compiti del proprio ufficio.

Pur non trovando la fattispecie adeguata e specifica previsione nell'ambito della contrattazione collettiva, è inequivoco ed aderente ai principi di rango normativo e contrattuale che la suddetta partecipazione del dipendente vada **ascritta a lavoro straordinario e soggetta al trattamento economico conseguente**, laddove sia svolta al di fuori dell'orario di servizio.

A fronte della partecipazione in qualità di testimone dell'appartenente al corpo della polizia municipale, **per ragioni inerenti la competenza del proprio ufficio**, ricorre certamente il requisito dell'**eccezionalità** - previsto dal c. 1 dell'art. 38 del CCNL del 14 settembre 2000 - correlato, oltretutto, ad una **specifico situazione di dovere giuridico** che grava sul dipendente medesimo (il dovere di testimoniare per ragioni d'ufficio).

Al riguardo, l'autorizzazione del dirigente richiesta dal c. 2 del suddetto art. 38, in cui si dispone che «2. *La prestazioni di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio*

*individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione», costituisce atto **dovuto e meramente ricognitivo del predetto dovere che grava sul dipendente**. In merito, la giurisprudenza chiarisce che la mancanza di una previa autorizzazione non impedisce in assoluto la liquidazione dello straordinario, laddove la prestazione eccedente il normale orario di lavoro costituisca per il dipendente un preciso obbligo che nasca da ragioni organizzative cogenti (TAR Abruzzo-Pescara, 10 maggio 1996, n. 336).*

Lo stesso Comando del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Perugia ha, del resto, in via generale ed astratta mostrato di conformarsi ai principi di cui sopra nella propria regolamentazione interna. Nella comunicazione n. 10 del 7 febbraio 2008 si prevede, infatti, che *«il personale di servizio presso la Centrale Operativa che riceve le citazioni testi destinate al personale del Corpo di Polizia Municipale di Perugia, oltre che procedere alla notifica agli interessati dovrà darne immediatamente notizia all'ufficio servizi per la programmazione dei turni degli interessati, mediante l'inoltro di fotocopia della stessa citazione».*

La citata previsione impone che la chiamata a testimoniare dinanzi all'Autorità giudiziaria debba essere di regola programmata nell'ambito della turnazione. Ne consegue, però, che ove ciò - per errore o per causa di forza maggiore - non avvenga, la relativa prestazione – che deve comunque essere svolta - debba essere retribuita come **lavoro straordinario**. In ciò, l'Amministrazione ha invece mostrato di assumere una condotta illegittima, negando al dipendente il diritto alla retribuzione spettante.

Riconosciuto, pertanto, come pacifico il diritto del dipendente ad essere retribuito con lavoro straordinario nei casi di cui sopra, la descritta condotta dell'Amministrazione risulta aver violato anche il successivo c. 7 del medesimo art. 38, che riconosce una **facoltà del lavoratore e non già una prerogativa dell'Amministrazione** convertire a riposo compensativo ciò che, invece, è dovuto a titolo di lavoro straordinario.

\* \* \* \* \*

Tanto premesso, questa O.S. chiede al Comando in indirizzo:

- di **fornire informazione** in merito ai casi in cui non è stato riconosciuto il servizio prestato sub specie di citazione testi, al di fuori dell'orario di lavoro, in termini di lavoro straordinario;
- di **regolarizzare** i suddetti casi;
- di **adeguatamente pubblicizzare** il contenuto della presente comunicazione al fine di informare i lavoratori in ordine ai propri diritti.

Castel Giorgio, 29 settembre 2009.

IL SEGRETARIO GENERALE REGIONALE  
Cav. Franco RICCI